

### 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 26 MARZO 1971

(49<sup>a</sup> seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente RUSSO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

«Norme sull'ordinamento scolastico» (1567)  
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 894 e <i>passim</i>
BALDINI . . . . .	862
CINCIARI RODANO . . . . .	858
CODIGNOLA . . . . .	.852 e <i>passim</i>
DINARO . . . . .	.851 e <i>passim</i>
FALCUCCI . . . . .	.856 e <i>passim</i>
GERMANÒ . . . . .	865
IANNELLI . . . . .	.854, 866
MISASI, ministro della pubblica istruzione	850
	e <i>passim</i>
PAPA . . . . .	.855 e <i>passim</i>
ROMANO . . . . .	.854 e <i>passim</i>
SPIGAROLI . . . . .	.850 e <i>passim</i>
ZACCARI, relatore . . . . .	.850 e <i>passim</i>

La seduta inizia alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Baldini, Bertola, Cinciari Rodano Maria Lisa, Codignola, De Zan, Dinaro, Falcucci Franca, Germanò, Iannelli, Papa, Piovano, Romano, Russo, Smurra, Spigaroli e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Giardina, Rossi, Limoni e Cassano, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Bonadies, Mammucari, Salari e Valsecchi Athos.

Interviene il ministro della pubblica istruzione Misasi.

ZACCARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Norme sull'ordinamento scolastico » (1567)  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Norme sull'ordinamento scolastico ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stato accantonato l'esame degli emendamenti presentati al penultimo comma dell'articolo 3, testo trasmesso dalla Camera.

Riprendiamo il dibattito su tali proposte.

A modifica di un emendamento dei senatori Codignola e Bloise, da parte dei senatori Spigaroli e De Zan era stato proposto di inserire, alla fine del comma citato, il seguente periodo aggiuntivo: « È pertanto ripristinato l'insegnante unico di materie letterarie per l'intero ciclo della scuola secondaria di primo grado »; e da parte del senatore Romano il seguente altro: « L'insegnamento dell'italiano, della storia, dell'educazione civica e della geografia deve essere impartito pertanto dallo stesso insegnante nella singola classe per la durata dell'intero ciclo della scuola media ».

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. Per definire questo punto, alla Camera venne approvato un ordine del giorno in cui si accoglie il criterio che l'esame dell'argomento debba essere affidato al Consiglio superiore della pubblica istruzione, che deciderà dunque come arrivare alla formazione di cattedre di lettere per la scuola media, materia ora fondamentalmente disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063. Le modifiche che verranno introdotte verranno sottoposte alla seconda Sezione del consiglio superiore, che dovrà formulare il suo parere per la fase attuativa. La cosa migliore, a questo punto, sembra a me quella di riconfermare l'ordine del giorno già approvato dalla Camera. Comunque, se si vuole inserire la proposta del senatore Codignola, nella redazione Spigaroli o in quella Romano, io sono favorevole, purchè sia chiaro che non si tratta di un insegnante per ogni classe, e che potrebbe essere anche un insegnante per più classi e non uno per ogni disciplina. In sostanza l'unicità dell'insegnamento deve essere vista solo dalla parte dell'alunno. Con queste precisazioni — dato che ormai la cosa è stata attivata — non avendo difficoltà ad accogliere anche l'emendamento, mi rimetto alla Commissione.

Z A C C A R I , *relatore*. Con queste precisazioni, anche il relatore non fa difficoltà all'accoglimento della proposta.

S P I G A R O L I . Non insisto sul testo da me suggerito.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Romano. (*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo insieme, l'articolo 3 il quale, con gli emendamenti approvati e con qualche modifica formale di coordinamento risulta così formulato:

#### Art. 3.

La scuola dell'obbligo è ripartita in tre cicli didattici: due di istruzione elementare costituiti, rispettivamente, dalle classi prima e seconda, e dalle classi terza, quarta e quinta elementare, e uno di istruzione secondaria, costituito dalle tre classi di scuola media.

Nella scuola elementare sono istituiti, in ogni plesso, il consiglio degli insegnanti di primo ciclo e il consiglio degli insegnanti di secondo ciclo, presieduti dal direttore didattico competente o da un maestro da lui delegato, per consentire agli insegnanti del medesimo ciclo lo scambio delle reciproche esperienze, per deliberare il coordinamento dell'attività didattica ed educativa e per quanto altro occorra in applicazione della presente legge.

Laddove il numero degli insegnanti lo richieda, i provveditori agli studi possono consentire, nel medesimo plesso, l'istituzione di due distinti consigli per lo stesso ciclo didattico; essi possono inoltre assegnare gli insegnanti di plessi scolastici isolati o costituiti da un limitato numero di classi, al corrispondente consiglio di ciclo di altro plesso.

Nell'ambito di ciascun ciclo, l'esclusione di singoli alunni dalla frequenza della classe successiva può essere deliberata soltanto in casi particolari dall'insegnante di classe, sentito il consiglio di ciclo, nella scuola elementare o, nella scuola media, dal consiglio di classe. L'insegnante, per la scuola elementare, il consiglio di classe, per la scuola media, redigono motivata relazione scritta e propongono le soluzioni più idonee, in rapporto all'individualità del caso,

per il recupero dell'alunno, dandone comunicazione alla famiglia.

Nella scuola elementare l'esame per l'ammissione al secondo ciclo è soppresso; il passaggio dalla seconda alla terza classe ha luogo con un unico scrutinio finale.

Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica, l'alunno può essere escluso dalla frequenza della classe successiva nella medesima scuola media per inidoneità nelle materie musicali, accertata e motivata dal consiglio di classe. L'alunno stesso è, in tal caso, ammesso a frequentare la menzionata classe in una scuola media ordinaria.

L'unità didattica di ogni ciclo è assicurata anche conservando agli alunni per le varie discipline il medesimo insegnante fino al termine del ciclo stesso, salvi i mutamenti di posizione di stato per trasferimento o altra causa prevista dalla legge. L'insegnamento dell'italiano, della storia, dell'educazione civica e della geografia deve essere impartito pertanto dallo stesso insegnante nella singola classe per la durata dell'intero ciclo della scuola media.

(È approvato).

Passiamo all'altro articolo ieri accantonato. Ne do nuovamente lettura:

#### Art. 6.

La validità delle disposizioni sugli esami di maturità, di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, è prorogata sino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria.

Per gli alunni che devono sostenere esami di maturità, le lezioni ordinarie hanno termine il 10 maggio; nei restanti 30 giorni saranno tenute lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione agli esami.

ZACCARI, *relatore*. Non credo che vi possano essere difficoltà sulla proroga della validità delle disposizioni sugli esami di maturità, proroga che ha come termine l'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria. Sembra peral-

tro opportuno suggerire una più precisa formulazione della norma, che parla solo di « norme sugli esami di maturità », e non anche delle norme sugli esami di licenza media (che pure si intendono prorogare); suggerirei quindi il seguente testo:

« Le disposizioni contenute nel decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, continueranno ad applicarsi, sino all'entrata in vigore della legge sulla riforma dell'ordinamento della scuola secondaria. »

M I S A S I, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole; si tratta di un emendamento puramente formale, che tuttavia ha un suo significato ai fini del chiarimento della portata della proroga.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del relatore, sostitutivo del primo comma dell'articolo.

(È approvato).

Allo stesso articolo il senatore Dinaro ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo il secondo, il seguente comma aggiuntivo: « L'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, è integrato dal seguente comma: " Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che dimostri di aver adempiuto l'obbligo scolastico, può chiedere anche di essere ammesso a tutti gli esami intermedi di un corso di studi. " ».

D I N A R O. Vorrei brevemente illustrarlo. L'articolo 6 del disegno di legge in esame si rifà al decreto-legge n. 9 del 1969 (convertito in legge dalla legge 5 aprile 1969, n. 119), il cui articolo 3, ultimo capoverso, recita: « Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e dimostri di aver adempiuto l'obbligo scolastico, può

chiedere di essere ammesso all'esame di maturità ».

Per una questione di congruenza e di ordine, lo stesso cittadino che si trova nelle condizioni previste dal citato capoverso deve poter accedere anche agli esami di idoneità per le classi intermedie dello stesso corso di studi. A un giovane che, pur essendo a lui consentito farlo, non si senta di sostenere gli esami di maturità, non deve essere preclusa la possibilità di presentarsi a sostenere un esame intermedio. Per tali motivi ho presentato l'emendamento di cui ha dato lettura il Presidente.

C O D I G N O L A . Dovrò fare alcune considerazioni che si riferiscono non soltanto a quest'emendamento, ma a tutto l'articolo.

Ho già rilevato, in sede di discussione generale, che l'articolo in esame non tiene conto alcuno delle modifiche suggerite dall'apposita commissione nominata per la valutazione dei risultati dell'applicazione delle nuove norme sugli esami. La commissione in parola concluse i suoi lavori con un documento inviato al Ministero. In questo documento, l'unica proposta che a noi è sembrata inopportuna riguarda la presenza del professionista nelle commissioni di maturità tecnica. Tutte le altre sono apparse invece utili, ma nessuna è stata raccolta. Devo quindi riaprire la questione attinente all'esame di maturità, perchè ritengo che non sia neanche corretto, dopo aver istituito ufficialmente una commissione, e dopo che questa ha formulato una serie di rilievi importanti, non tenerne conto alcuno.

Uno dei rilievi che a me sembrano interessanti si riconnette al problema dell'età. Il capoverso dell'articolo 3 del decreto-legge, testè letto dal collega Dinaro chiede il diciottesimo anno di età per l'ammissione agli esami di maturità; però tutti sanno che il corso superiore degli studi secondari è di cinque anni che, aggiunti ai 14 della scuola dell'obbligo, danno 19 anni. Ora, poichè il Ministero non può abbreviare la durata del corso, non è giusto che si riservi al privatista un trattamento diverso che spinge inevitabilmente gli studenti ad abbandonare

la qualità di interni per farsi privatisti. La questione — come il senatore Dinaro stesso ha rilevato — venne già affrontata in sede di conversione, ma per mancanza di tempo la norma non fu modificata, nonostante il giudizio unanime sull'assurdità di concedere condizioni privilegiate agli studenti privatisti, rispetto a quelli delle scuole statali. Pertanto è assolutamente necessario modificare finalmente la norma di cui si parla, consentendo a qualsiasi cittadino di essere ammesso all'esame se non altro nell'anno in cui compie il diciannovesimo anno di età.

D I N A R O . Sono pienamente d'accordo con le argomentazioni del collega Codignola.

S P I G A R O L I . Il problema è di grande rilevanza, anche politica; personalmente sono d'accordo con i proponenti; anzi sarei del parere di elevare il limite da loro suggerito, come d'altronde era nell'originale testo del decreto-legge governativo. È stato solo in seguito ad un colpo di mano (diciamo così) che, nell'altro ramo del Parlamento, su emendamento di parte liberale, si è formata una maggioranza occasionale: il risultato è stato l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge nel testo attualmente in vigore. In ordine all'emendamento, quindi, il mio orientamento è senz'altro positivo.

Z A C C A R I , *relatore*. Concordo con quanto è stato finora detto, anche perchè ricordo molto bene la discussione svoltasi nella nostra Commissione su questo problema. Effettivamente a tutti sembrò che il diciottesimo anno rappresentasse una sfasatura, rispetto ai tempi degli alunni in regolare corso di studi; pertanto non posso che dare parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento.

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione.

D I N A R O . Non ho difficoltà ad una modifica al mio emendamento nel senso sostenuto dal senatore Codignola; dovrà

parlarsi del « diciannovesimo » e non del « diciottesimo » anno di età.

**S P I G A R O L I**. Desidero far osservare l'opportunità che la norma contenuta nell'emendamento in discussione non abbia effetto per il corrente anno scolastico, perchè metteremmo in difficoltà quei giovani che avendo compiuto il 18° anno di età ritenevano, giustamente, di poter affrontare gli esami di maturità.

**P R E S I D E N T E**. L'osservazione è giusta.

**C O D I G N O L A**. Riconosco la validità di questa osservazione, pertanto propongo che la decorrenza dei nuovi limiti di età sia fissata al 31 agosto 1972.

**P R E S I D E N T E**. Sarebbe preferibile stabilire la decorrenza dall'anno scolastico 1971-72.

**R O M A N O**. Si tratta in realtà di due emendamenti, l'uno modificativo dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge n. 9 del 1969, e l'altro aggiuntivo di una nuova norma. Propongo che, vengano fusi insieme.

**P R E S I D E N T E**. Le norme, salvo coordinamento, potrebbero essere così formulate:

« L'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, è integrato dal seguente comma:

” A decorrere dall'anno scolastico 1971-72, qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciannovesimo anno di età e dimostri di aver adempiuto l'obbligo scolastico, può chiedere di essere ammesso all'esame di maturità, e a tutti gli esami intermedi di un corso di studi.” ».

**Z A C C A R I**, *relatore*. Sono d'accordo in via di massima. La formulazione esatta potrà essere curata, se necessario, in sede di coordinamento con le norme del decreto-legge n. 9.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Informo la Commissione che il senatore Papa ed altri hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico conferisce il diritto, a tutti gli effetti, al libero esercizio professionale, ivi compresa l'iscrizione all'albo professionale.

È abrogata ogni precedente norma legislativa che contrasti con la presente ».

È stato altresì presentato dalla senatrice Falcucci un emendamento tendente ad inserire dopo il primo comma dell'articolo 6 il seguente comma: « A modifica e integrazione del secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge sopra richiamato, quale risulta modificato dalla legge citata nel comma precedente, per gli istituti tecnici, le materie indicate dal Ministro della pubblica istruzione devono riguardare discipline qualificanti ai fini dell'esercizio professionale per cui viene rilasciato il relativo titolo abilitante ».

**Z A C C A R I**, *relatore*. Riguardo alle prove di esame, l'articolo 5 del decreto-legge n. 9 come risulta modificato dalla legge di conversione, al quarto comma recita: « La seconda prova scritta, che per l'istituto tecnico può essere anche grafica o scrittografica, sarà indicata dal Ministero entro il 10 maggio e verterà su materie indicate nell'allegata tabella A », e le materie della tabella A sono tutte tecniche. Quindi, per lo scritto, a norma delle norme vigenti, la seconda prova deve avere carattere professionale.

Per la prova orale, invece, nel citato decreto-legge si dice: « Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti essenziali di due materie scelte rispettivamente dal candidato e dalla Commissione fra quattro che vengono indicate dal Ministero entro il 10 mag-

gio e comprende la discussione sugli elaborati ».

Sembra giusto che fra le quattro materie che il Ministero deve indicare ci siano discipline qualificanti ai fini dell'esercizio professionale, in modo che si possa dare effettivamente una maggiore garanzia ai fini del superamento dell'ostacolo proposto dagli ordini professionali all'iscrizione nei relativi albi da parte dei neo-maturi.

**M I S A S I**, *ministro della pubblica istruzione*. Io direi che « almeno tre » delle materie indicate dal Ministero dovranno riguardare discipline professionali.

**Z A C C A R I**, *relatore*. In sostanza, gli ordini professionali avevano motivato la necessità dell'inclusione di un loro rappresentante per dare maggiore validità alle prove professionali. In questo modo si potrebbe superare questa difficoltà.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Papa — manifesto un mio personale parere — ho già espresso questa mattina la mia perplessità: possiamo noi stabilire una tale norma senza il parere della Commissione giustizia che è competente in materia di ordini professionali?

**R O M A N O**. Il Ministro della pubblica istruzione rappresenta il Governo. Siamo in sede redigente ed è stata data comunicazione in Aula, prima che si concludesse l'ultima seduta, che a Senato chiuso ci sarebbe stata questa riunione. Non dobbiamo avere, pertanto, la preoccupazione espressa dal senatore Zaccari circa la necessità di sentire il parere della Commissione giustizia, tanto più che il provvedimento dovrà essere approvato nel suo complesso dall'Assemblea.

Del resto, la questione è già stata sollevata precedentemente, e il ministro Ferrari-Aggradi ebbe a dichiarare in Assemblea che riteneva la maturità tecnica titolo valido agli effetti dell'iscrizione negli albi professionali, tanto è vero che a seguito di questa dichiarazione in questi ultimi due anni i giovani diplomati vi si sono regolarmente iscritti. Se i Ministri competenti hanno dato l'assenso all'iscrizione all'albo professio-

nale nel momento in cui il ministro Ferrari-Aggradi assumeva quell'impegno di fronte al Senato, non credo debbano esserci difficoltà in questo momento neanche dal punto di vista dell'opportunità.

**I A N N E L L I**. L'ordine dei geometri tuttavia ha deciso di non iscriverne più.

**R O M A N O**. Nelle vigenti disposizioni, pur dicendosi che la maturità ha efficacia abilitante a tutti gli effetti, non si sancisce esplicitamente che essa dà diritto all'iscrizione agli albi professionali. Ora, se questo sarà esplicitamente affermato dalla nuova legge, nessuno potrà rifiutarsi di assolvere un dovere imposto dalla legge. L'impugnazione potrà avere valore solo dal momento in cui la Corte costituzionale si sarà pronunciata: fino ad un'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale, vi sarà l'obbligo di iscrizione agli albi professionali.

La proposta che avanziamo è determinata dal fatto che negli anni scorsi ci sono state agitazioni degli studenti degli istituti tecnici per geometri, ragionieri, eccetera. Vorremmo evitare che col prossimo anno scolastico si riprendano le agitazioni di fronte alle quali non sapremmo che cosa obiettare agli ordini professionali che arbitrariamente si rifiutino di iscrivere i giovani all'albo.

All'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge n. 19 del 1969, come ho accennato, si stabilisce che il titolo conseguito nell'esame di maturità posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico abilita all'esercizio della professione: nel momento in cui discuteremo della riforma dell'esame di Stato ci preoccupammo anche di garantire, al titolo di maturità tecnica, il valore di titolo abilitante all'esercizio della professione. Quali sono state le obiezioni degli ordini professionali? Che nella scelta delle materie può accadere che non ci sia la materia professionale, per cui si iscriverebbero all'albo professionale giovani che non hanno dato la misura della loro preparazione professionale. Di conseguenza gli ordini professionali hanno chiesto di essere presenti nelle commissioni. Noi abbiamo respinto questa richiesta perchè ci sembra leda effetti-

vamente l'autonomia della scuola ed anche la competenza del consiglio di classe a definire non solo la preparazione culturale, ma anche la preparazione professionale del giovane.

**P A P A .** Noi ora non facciamo che perfezionare la norma, testè accolta dalla Commissione a proposito delle materie da presentare alla prova orale, fra le quali d'ora in poi ci dovrà essere la materia professionale. In questo modo diventerà perfettamente congruo, superando tutti i rilievi sollevati, il disposto su cui avemmo già a decidere due anni orsono con cui è stabilito che « il titolo conseguito abilita all'esercizio della professione ».

Desidero rilevare, a mia volta, che la Commissione giustizia non ha competenza in questa materia, perchè la competenza del Ministero di grazia e giustizia concerne l'organizzazione e il funzionamento degli ordini professionali e non la definizione della validità dei titoli all'iscrizione negli albi professionali, che è una questione a sè.

Per questi motivi mi appaiono del tutto valide le argomentazioni del senatore Romano.

Da una parte rendiamo esplicita la norma che dà diritto all'iscrizione, e garantiamo dall'altra l'ordine professionache che sarà verificata la preparazione professionale: infatti le materie sulle quali è possibile la definizione di un giudizio di tale preparazione verranno portate anche al colloquio orale.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Dinaro ha presentato un altro emendamento tendente ad inserire, dopo il primo, il seguente comma aggiuntivo: « Nella commissione esaminatrice di maturità tecnica è assicurata la presenza, quale commissario, di un rappresentante dell'ordine professionale, per accertare le capacità tecniche dei candidati ».

Il senatore Spigaroli, sullo stesso argomento, ha presentato un emendamento di analogo contenuto. Esso tende ad inserire, dopo il primo comma, il seguente comma aggiuntivo: « Nel settimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge sopra indicato sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " qua-

lora per l'esercizio della professione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1 sia prescritta l'iscrizione in un albo professionale, nelle commissioni di maturità per gli istituti tecnici è nominato, in aggiunta e a pieno titolo, un altro membro, su designazione dei competenti consigli dei collegi provinciali della categoria " ».

**D I N A R O .** Mi pare che l'emendamento proposto dal senatore Romano eluda la sostanza del problema.

L'articolo 33 della Costituzione prescrive un esame di Stato per « l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale ». Ora è inutile sancire il diritto all'iscrizione negli albi, quando si dubita proprio della validità costituzionale di tale disposto legislativo. Nel ricorso proposto alla Corte costituzionale dal Consiglio nazionale dell'ordine dei geometri, è stato infatti rilevato che un esame può avere funzione abilitante a norma di Costituzione se presenta i seguenti requisiti: 1) carattere prevalentemente pratico delle prove; 2) accertamento concreto dell'attitudine all'esercizio della professione; 3) presenza, quale commissario di esame, dei rappresentanti dell'ordine per accertare le capacità tecniche dei candidati.

Ora non mi pare che questi requisiti siano garantiti dalla norma proposta dall'emendamento Romano. Di qui la ragione del mio emendamento, che verrebbe a risolvere il problema.

**S P I G A R O L I .** Prima di prendere una decisione su questa materia sarebbe opportuno sapere con esattezza quali emendamenti si intendano presentare, nel complesso, ai fini della modifica di quest'articolo.

La ragione per cui ho presentato il mio emendamento deriva dal fatto che non ho ancora la certezza che effettivamente attraverso diversa soluzione si possano eliminare gli inconvenienti che abbiamo riscontrato negli anni scorsi a seguito dell'atteggiamento assunto dagli ordini professionali nei confronti dei giovani che hanno acquisito la

maturità tecnica sulla base delle norme del 1969. Bisogna infatti essere certi che è possibile consentire a questi giovani l'iscrizione all'albo quando anche non si preveda la presenza nella commissione del rappresentante dell'ordine professionale.

**R O M A N O .** Secondo me basta esplicitare quello che era implicito nella legge del 1969.

**D I N A R O .** L'emendamento Spigaroli coincide, nella sostanza, con il mio emendamento. Mi permetterei però di sollevare una perplessità sull'opportunità di mettersi in posizione polemica con gli ordini professionali. È una questione di opportunità che si pone per l'emendamento del senatore Romano.

Chiedo quindi che il mio emendamento e quello del senatore Spigaroli vengano unificati eliminando i riferimenti espliciti ai consigli degli ordini.

**F A L C U C C I .** Ritengo che per la composizione delle Commissioni giudicatrici di cui si tratta non ci si debba discostare dal sistema adottato per altri esami di abilitazione professionale: quelli per i medici e gli ingegneri, ad esempio.

**D I N A R O .** Per quelle categorie c'è un esame a parte dopo la laurea. Qui invece l'abilitazione coincide col momento dell'esame.

**F A L C U C C I .** Anche questo è un esame di Stato. Se per i medici e gli ingegneri è il Ministero che forma autonomamente le commissioni, anche i componenti delle commissioni per gli esami di abilitazione dei ragionieri e dei geometri potranno essere di autonoma nomina del Ministero.

**P A P A .** Il testo unico sull'istruzione superiore, a proposito degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni dice che il Ministero nomina le commissioni giudicatrici, delle quali fanno parte anche esperti. Ora il professore di ragioneria

è un competente di ragioneria: perchè ci dovrebbero essere difficoltà?

**Z A C C A R I , relatore.** Signor Presidente, il problema è molto chiaro nei suoi termini. Personalmente, quando avevo illustrato il disegno di legge, l'altro giorno, io avevo espresso l'opinione che sarebbe stato utile inserire il comma soppresso dalla Camera dei deputati; però, se si può trovare un'altra forma, sono pronto a dare il mio assenso. L'emendamento che la senatrice Falcucci ha presentato, e che abbiamo formulato assieme, vuol essere proprio l'elemento chiarificatore destinato a far superare le difficoltà poste dagli ordini all'iscrizione nell'albo professionale dei giovani che sostengono gli esami di maturità tecnica. Per cui io non avrei neppure alcuna difficoltà ad accogliere anche l'emendamento del senatore Papa. Vorrei solo che il Ministro fugasse le mie perplessità circa l'idoneità della norma a tranquillizzare gli ordini interessati.

**S P I G A R O L I .** Se noi abbandoniamo la strada dell'inserimento dei rappresentanti degli Ordini, dobbiamo dare un'oggettiva garanzia sull'accertamento della preparazione professionale dei giovani; il diritto ad iscriversi nell'albo deve basarsi su tale dato obiettivo. L'emendamento della senatrice Falcucci è stato presentato evidentemente a questo scopo.

Ora desidero far presente che non è possibile offrire la garanzia che ho detto fino a quando sarà consentito che gli esaminandi siano interrogati soltanto su due materie, una a scelta del candidato ed una a scelta della commissione: è chiaro che, con tutta probabilità, delle due materie scelte una sarà di cultura generale e l'altra tecnica. Come non ammettere, invece, che i geometri debbano essere preparati non soltanto in costruzione, ma anche in topografia e disegno? Non sono tutte e tre, queste materie, fondamentali ai fini dell'esercizio della professione?

Troviamo dunque il modo per introdurre nel colloquio anche un'altra materia professionale, altrimenti l'esame orale verterà solo su un'unica materia qualificante per la

professione. Io sostengo che agli orali debbano essere interrogati in due materie professionali.

P A P A . Una materia scelta dal candidato e una scelta dalla commissione.

S P I G A R O L I . E l'italiano? Dovremmo concludere che i candidati non potranno più essere esaminati in italiano.

R O M A N O . Senatore Spigaroli, in ogni caso, agli studenti all'ultimo anno di corso, i quali finora sanno che dovranno essere esaminati in due materie, non possiamo, adesso, fine di marzo, dire che le materie saranno invece tre!

S P I G A R O L I . Ma questi ragazzi, anche dovendo essere interrogati su due materie, oggi, in ogni caso, non possono prepararsi su quattro materie, perchè non sanno quali saranno le due prescelte. Quindi possiamo senz'altro stabilire che, invece che su due, faranno la prova su tre materie.

R O M A N O . Si potrebbe anche stabilire questo: se la prova scritta è di topografia, per esempio, la prova orale dovrebbe escludere la topografia; in tal maniera sarebbero esaminati su due materie professionali, di cui una oggetto di prova scritta e l'altra di prova orale.

S P I G A R O L I . La prova scritta riguarda solo una parte della materia. Io non capisco quale difficoltà ci sia ad accogliere la mia proposta, dato che questi ragazzi devono in ogni caso presentarsi agli esami preparati in quattro materie.

P A P A . Vorrei prospettare una soluzione. Mi pare che l'onorevole Spigaroli sostenga la necessità di accertare la preparazione professionale dei candidati in almeno due materie tecniche orali. Ora, non dimentichiamo che il colloquio verte su due materie e che, attraverso questo colloquio, viene fatta una verifica anche della preparazione del candidato nella materia professionale oggetto della prova scritta.

Rimaniumo fermi alle due materie, dunque, anche perchè introdurre ora, a due mesi dalla fine dell'anno scolastico, il principio che i candidati debbano essere ascoltati su tre materie significa veramente creare una situazione di disagio e suscitare le proteste degli studenti. D'altra parte, il rappresentante dell'ordine professionale, che c'era una volta e che l'onorevole Dinaro ripropone, in realtà ha competenza soltanto nell'ambito della sua disciplina e non nelle altre.

S P I G A R O L I . Ripeto: i candidati sono tenuti a prepararsi su quattro materie, e si devono preparare su tutte e quattro perchè non sanno su quali di esse verranno interrogati.

Giudico quindi opportuna una formale disposizione tendente a precisare che l'esame dovrà vertere su due materie tecniche. Non vi potranno essere obiezioni perchè, come ho detto, le materie da preparare per gli esami orali sono quattro. Altrimenti, eliminiamo l'italiano.

P A P A . Anche al liceo classico si preparano su quattro materie.

D I N A R O . Ma non è abilitante la maturità del liceo classico. Peraltro, eliminare l'italiano, davvero mi sembra assurdo.

S P I G A R O L I . I candidati interrogati solo in italiano e in estimo, non so se si possa dire che siano stati sottoposti a una verifica della loro preparazione professionale. Di fronte a studenti degli istituti tecnici che hanno sostenuto una prova di topografia e non di costruzione, ditemi se l'ordine professionale non ha ragione di affermare che, se senza una prova di costruzione, non li può iscrivere nell'albo. Io sostengo che devono essere interrogati per lo meno in due materie tecniche.

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento della senatrice Falcucci potrebbe essere ritoccato nel senso che non tutte e quattro le materie che andranno indicate dal Ministero per gli esami orali, nella maturità tecnica, dovranno

riguardare discipline qualificanti ai fini della professione, ma solo tre: in tal modo è salvaguardata l'esigenza di non escludere le materie letterarie dalla preparazione dei candidati.

FALCUCI. Aderisco al suggerimento del Ministro.

SPIGAROLI. Le materie orali su cui i ragazzi devono prepararsi sono quattro. Il Ministro propone che, di queste quattro materie, tre siano tecniche ed una letteraria. Ora, associandomi a questo emendamento, propongo di evidenziare questa preparazione che già esiste perchè devono prepararsi comunque in quattro materie, stabilendo che devono sostenere le prove su due materie tecniche e lasciando quindi la possibilità di sostenere la prova anche sulla materia letteraria, cioè in italiano.

CINCIARI RODANO. Allora le prove orali sarebbero tre?

SPIGAROLI. Esatto; però non dobbiamo dimenticare che i ragazzi devono preparare comunque quattro materie.

ROMANO. Se si accede a questa proposta la modifica andrà estesa a tutti gli esami di maturità.

SPIGAROLI. Per gli altri, senatore Romano, non vi è il problema dell'iscrizione agli ordini professionali.

PAPA. Ma non sarebbe sufficiente, a suo avviso, senatore Spigaroli, una prova scritta su una materia professionale e due prove orali su materie professionali?

SPIGAROLI. Ho già spiegato le ragioni per cui non condivido questa impostazione. Facciamo il caso dei geometri. Questi sostengono la prova scritta, ad esempio, su elementi di diritto o su topografia la prova orale la fanno su estimo e non la fanno su costruzioni: quando verrà accertata la loro preparazione in costruzioni, che per loro è fondamentale?

CINCIARI RODANO. Per le prove orali, allora, bisogna tornare alle quattro materie?

SPIGAROLI. Se rimarranno ferme le due materie, allora le prove orali dovrebbero vertere tutte su materie tecniche. Se il colloquio continuerà a svolgersi soltanto su due materie, allora il problema si risolve unicamente con la norma della senatrice Falcuci: quattro materie tecniche. Se invece accettiamo il subemendamento del Ministro (tre materie tecniche ed una di carattere umanistico, cioè l'italiano), allora l'esigenza della verifica della preparazione professionale non può essere soddisfatta se non ampliando il numero delle materie del colloquio, da portare a tre, e stabilendo che di queste tre due devono essere materie tecniche.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Ma come può pensare, senatore Spigaroli, che si possa ampliare il numero delle prove all'ultimo momento? Ieri ho studiato a fondo tale questione: indubbiamente avremmo delle reazioni enormi.

SPIGAROLI. Sarebbe una reazione di carattere psicologico.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. Qualsiasi modifica del genere, apportata in questo momento, provocherebbe delle reazioni.

SPIGAROLI. Questi ragazzi devono prepararsi in ogni caso in quattro materie: non sanno quale sarà la materia che la commissione sceglierà. Secondo la mia proposta, invece dovrebbero essere interrogati non su due, ma su tre materie.

La differenza riguarda non la preparazione, ma la verifica.

MISASI, ministro della pubblica istruzione. In questo modo verrebbe stabilito un trattamento particolare per i soli geometri.

**S P I G A R O L I**. Non per i soli geometri, ma per tutti quelli cui l'esame conferisce il diritto di iscriversi agli albi professionali.

**M I S A S I**, *ministro della pubblica istruzione*. Se il senatore Spigaroli ha questa preoccupazione, preferisco accogliere l'emendamento così come è stato presentato, rinunciando alla questione da me posta riguardo alle materie letterarie. A mio avviso, però, quest'impostazione è sbagliata.

**S P I G A R O L I**. Le prospetto un caso pratico: un candidato al diploma di geometra fa la prova scritta su topografia...

**M I S A S I**, *ministro della pubblica istruzione*. Io sostengo la tesi delle tre materie per una ragione tecnica, perchè le materie professionali dei geometri sono tre: estimo, topografia e costruzioni. Quindi, se vengono scelte, per esempio, italiano, estimo, topografia e costruzioni, siamo sicuri che verranno interrogati almeno su una delle materie professionali.

**S P I G A R O L I**. D'accordo; ma se, per esempio, non saranno chiamati a sostenere la prova su costruzioni? Non ci deve preoccupare, tale ipotesi?

**P A P A**. Ma i candidati hanno studiato questa materia per cinque anni!

**S P I G A R O L I**. Se l'hanno studiata e sono preparati perchè non devono dare prova di questa loro preparazione?

**R O M A N O**. L'emendamento presentato dalla collega Falcucci anche a mio avviso deve essere corretto con il subemendamento proposto dal Ministro. Per quale motivo, infatti, si parla di quattro materie da preparare per gli esami e da indicare entro il mese di aprile? Perchè i ragazzi nel corso dell'anno debbono studiare tutte le materie, mentre dal mese di aprile in poi si devono dedicare particolarmente a quelle quattro materie. Ora se diciamo che le quattro materie devono essere tutte tecni-

che e lo diciamo nella legge, mi dovete dire quale ragazzo studierà più l'italiano, la storia, la lingua straniera, sapendo che poi l'esame finale dovrà essere dato esclusivamente su una delle quattro materie di carattere professionale. Quindi mi pare che sia inevitabile accettare la proposta dell'onorevole Ministro.

**S P I G A R O L I**. La mia proposta tendeva ad impedire che in seguito ci fossero delle contestazioni, in sede di ordini professionali. Ad ogni modo la ritiro.

**P R E S I D E N T E**. Do lettura dell'emendamento presentato dalla senatrice Falcucci come risulta modificato — oltre che da qualche ritocco formale — dalla proposta dell'onorevole Ministro:

« A modifica e integrazione del secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge sopra richiamato, quale risulta modificato dalla legge citata nel comma precedente, per gli istituti tecnici, fra le materie indicate dal Ministro della pubblica istruzione, almeno tre devono riguardare discipline qualificanti ai fini dell'esercizio della professione per cui viene rilasciato il titolo abilitante ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

**D I N A R O**. Ritiro il mio secondo emendamento aggiuntivo, ritenendo risolta la questione con l'emendamento testè approvato.

**P R E S I D E N T E**. Riprendiamo l'emendamento presentato dai senatori Papa, Sotgiu e Piovano tendente ad inserire dopo il primo, il seguente comma aggiuntivo: « Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico conferisce il diritto, a tutti gli effetti, al libero esercizio professionale, ivi compresa l'iscrizione all'albo professionale.

È abrogata ogni precedente norma legislativa che contrasti con la presente ».

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. Per quel che mi riguarda, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

Z A C C A R I , *relatore*. Signor Presidente, devo dire che le mie perplessità sussistono, anche perchè temo che una disposizione del genere, inserita nel provvedimento, possa provocare una contraria presa di posizione degli ordini, tale da eccitare ancora di più la protesta dei giovani, che è già in atto. Comunque non mi apporrò alla sua approvazione: mi limito ad esprimere una preoccupazione.

P R E S I D E N T E . Prima di mettere ai voti l'emendamento, faccio presente ai senatori proponenti l'opportunità almeno di un ritocco al testo da loro proposto, che andrà coordinato con la legislazione vigente in materia di ordini professionali. Giacchè l'esercizio della professione, in generale, avviene legittimo dopo l'iscrizione nell'albo, sarà opportuno invertire la successione degli incisi contenuti nel primo capoverso; si dovrà leggere come segue: « Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico conferisce il diritto all'iscrizione nell'albo professionale e, a tutti gli effetti, al libero esercizio della professione ».

P A P A . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Papa, Sotgiu e Piovano, nel testo di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Il senatore Spigaroli ha presentato ancora un emendamento tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « 10 maggio », le altre: « e subito dopo verranno effettuati gli scrutini finali »; e ad inserire, alla fine di detto comma, le parole: « per coloro che vi risultano ammessi ».

S P I G A R O L I . Con queste aggiunte si chiarisce che ai corsi di preparazione an-

dranno tutti coloro che sono stati ammessi all'esame di maturità perchè c'è stato un consiglio di scrutinio finale che lo ha stabilito.

Z A C C A R I , *relatore*. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro su questo secondo comma, che non esisteva nel testo governativo e che è stato inserito dalla Camera dei deputati. Esso recita: « Per gli alunni che devono sostenere esami di maturità, le lezioni ordinarie hanno termine il 10 maggio; nei restanti trenta giorni saranno tenute lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione agli esami ».

Ora io mi domando: se le lezioni hanno termine il 10 maggio, e si fanno subito gli scrutini (come propone giustamente il senatore Spigaroli), coloro che non sono ammessi vanno via dalla scuola?

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. Non è così. Con questo comma la Camera ha cercato di precisare un principio già contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge governativo, il quale diceva: « Prima degli scrutini finali, si svolgono corsi di lezioni integrative, su una o più materie, per gli alunni che debbono sostenere esami di licenza media o di maturità ». La Camera ha accettato questo concetto, ma ha voluto precisare che le lezioni finiscono entro il 10 maggio, che c'è poi un mese di preparazione all'esame e, alla fine dei 30 giorni, c'è lo scrutinio finale; diversamente l'anno scolastico per alcuni verrebbe ridotto.

Ora che lo scrutinio finale ci debba essere è ovvio. Vi sono però due problemi: il primo è che lo stesso procedimento va prevista anche per l'esame di licenza media, questione da noi affrontata in sede di articolo 1, ma rimandata a questa sede; il secondo problema è costituito dalle date, perchè se diciamo che il 10 maggio finiscono le lezioni e che la preparazione si fa entro 30 giorni, questo dà la sensazione che gli esami di maturità cominceranno il 10, 15 o 20 giugno, con un anticipo rispetto alla decorrenza normale.

Ma su tale aspetto non siamo in questo momento in grado di decidere perchè, avendo fissato i corsi integrativi a giugno, può anche darsi che non siamo in grado di anticipare gli esami di maturità, e che si debba farli iniziare — come ogni anno — alla fine di giugno o ai primi di luglio.

Ecco perchè sarei un po' perplesso circa le date e direi di delegare la decisione relativa, all'ordinanza del Ministro prevista dall'articolo 1, per una evidente esigenza di armonizzazione.

Z A C C A R I , *relatore*. D'accordo.

S P I G A R O L I . Non insisto sul mio emendamento.

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. Per la parte attinente alla licenza media la norma di cui al secondo comma potrebbe essere riformulata come segue: « Per gli alunni che devono sostenere gli esami di licenza media o di maturità, le lezioni ordinarie hanno termine trenta giorni prima degli scrutini finali; durante tale periodo si tengono lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione degli esami. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione vengono determinati i relativi termini e le modalità di attuazione ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma nel testo formulato dal Ministro.

(*E approvato*).

C O D I G N O L A . Desidero che la commissione venga a conoscenza delle richieste avanzate dalla commissione nominata dal Ministro per la valutazione degli esami di maturità, o almeno di alcune di esse. Come è noto, la vigente normativa dispone che possano sostenere gli esami di maturità gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso del liceo classico, del liceo scientifico, del liceo artistico, dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale

e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale » (è l'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 1969). In sostanza, quindi, è richiesta una deliberazione dei consigli di classe sull'ammissione agli esami dei singoli candidati.

Z A C C A R I , *relatore*. Si tratta degli scrutini finali.

C O D I G N O L A . In sede di scrutinio finale, i consigli di classe hanno il potere di ammettere o meno gli alunni agli esami.

Sinora la percentuale dei non ammessi è stata inferiore all'1 per cento; questi pochi casi tuttavia hanno provocato ricorsi ed agitazioni per motivi di legittimità o di merito che sono andati ad alimentare risentimenti ed inquietitudini anche per supposte discriminazioni di carattere non propriamente scolastico.

Effettivamente non si capisce perchè la scuola debba « ammettere agli esami »: la scuola dà un giudizio sulla base del *curriculum* dell'alunno, alla fine del periodo scolastico; dopodichè questi sostiene l'esame. Per tale considerazione, la commissione di cui sopra propone che l'inciso « e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale », venga soppresso dal primo comma del citato articolo. Il secondo comma dello stesso articolo — in cui attualmente si dispone che lo scrutinio finale sia « inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultima classe », e consista « nella formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie » — dovrebbe invece essere sostituito dal seguente: « Lo scrutinio finale è inteso a presentare il candidato alla commissione degli esami di maturità e consiste nella formulazione di giudizi analitici, senza attribuzione di voto, sul profitto conseguito dal candidato nelle singole materie di studio nell'ultima classe e con un giudizio complessivo che ne inquadra sinteticamente attitudini, interessi e capacità anche professionali, tenuto conto anche della precedente carriera scolastica ».

Tale proposta mi sembra accettabile, poichè non vedo l'opportunità di due giudizi decisivi a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro.

**M I S A S I**, *ministro della pubblica istruzione*. Vorrei pregare il senatore Codignola di meditare un attimo sulla questione. La vera ragione per la quale non abbiamo introdotto queste modifiche è la seguente: esse attengono ad un diverso assestamento dell'esame di maturità; l'esame di maturità è impostato su alcuni principi, che noi pensiamo che vadano rivisti globalmente, con la riforma generale.

Accennerò, a titolo puramente di notizia, senza attribuire alle mie parole alcun valore politico, ad una delle tesi più radicali: è stato proposto di trasformare l'esame di Stato in un esame fatto dallo stesso consiglio di classe, al massimo con il solo presidente esterno; si tratta di una tesi che viene sostenuta da più parti, e con una certa logica...

**B A L D I N I**. Anche dall'UNESCO.

**M I S A S I**, *ministro della pubblica istruzione*. ...poichè si presume che coloro i quali hanno formato il ragazzo durante tanti anni siano più in grado di operare una valutazione che non membri esterni.

Questa soluzione radicale, che affiora nella coscienza di molti, è uno dei possibili esiti della riforma generale. Se noi, invece, modifichiamo la soluzione provvisoria adottata con la « legge Sullo » nel senso di accentuare il valore dell'esame esterno, andiamo certamente in contraddizione con una di queste possibili ipotesi.

Ora con la proposta cui accenna il senatore Codignola, la commissione permanente per la valutazione dei risultati degli esami di maturità mi sembra dia più valore all'esame esterno: invece di far prevalere il giudizio del consiglio di classe, lo vanifica in parte sottraendogli ogni valore sanzionatorio in quanto prevede l'ammissione all'esame di tutti gli studenti e conferisce alla sola commissione esterna il potere di applicare l'unica vera sanzione.

Ecco perchè, pur non negando che quella proposta abbia una sua validità, temo che un suo accoglimento possa anche muoversi in senso contrastante con quello in cui potrà indirizzarsi la concezione della riforma; ed è stato questo il motivo, come ho detto, per il quale si è deciso di non prenderla in considerazione in questa sede.

**C O D I G N O L A**. Ho l'impressione che si continui a seguire la strada della confusione legislativa. Per poter arrivare all'abolizione degli esami di maturità — come è stato suggerito con la proposta cui il Ministro ha fatto cenno — dovremmo operare in molte altre strutture scolastiche.

E così come ieri non ci siamo trovati d'accordo sulla soluzione dell'articolo 1 (perchè apparentemente abolisce gli esami facendo le scuole responsabili della preparazione: di fatto abolisce gli esami e basta), così oggi faremmo la stessa cosa con questo discorso: continuiamo a indebolire il significato dell'esame...

**M I S A S I**, *ministro della pubblica istruzione*. Lo indebolisce lei, senatore Codignola, dal momento che lei propone l'abolizione del doppio vaglio...

**C O D I G N O L A**. Ma dico anche che, finchè c'è, l'esame di maturità deve essere svolto seriamente: quando poi non ci sarà, qualcosa che lo avrà sostituito; qui noi ci stiamo muovendo a rapidissimi passi verso l'abolizione degli esami di maturità senza nessuna sostituzione; perchè se noi non siamo in grado di creare una scuola a pieno tempo, una scuola la quale formi sul serio e quindi, in qualche modo, modifichi le condizioni di debolezza di alcuni ragazzi mettendoli in condizione di guadagnare il traguardo finale, il che potrà essere realizzato solo dalla scuola; se questo non si fa — dico — l'unica garanzia che abbiamo è l'esame di maturità, e a questo scopo l'esame di maturità deve addirittura essere reso più deciso e preciso.

Purtroppo continuiamo a lavorare contemporaneamente su due diversi binari, col ri-

sultato di dequalificare ogni giorno di più la preparazione scolastica.

Su questa linea noi non possiamo metterci: l'ho detto ieri, lo ripeto oggi. Mi preoccupa molto quanto ha detto poco fa il Ministro: rivela una sua volontà diretta a rendere sempre più facile la vita nella scuola, e non a costituire una organizzazione scolastica diversa. Il sistema di esami nella scuola media può essere modificato a condizione che si faccia la scuola integrata, che si generalizzi il doposcuola, che insomma, si creino le strutture atte al recupero dei ragazzi; ma se facciamo una cosa senza fare le altre, si adotta la peggiore soluzione possibile!

Torno a ripetere: con questo disegno di legge noi facciamo un altro passo indietro; così continuiamo a dequalificare la scuola, riducendo il momento del controllo. Certo, sarebbe preferibile che non si identificasse sempre con l'esame, al punto che si potrebbero abolire tutti gli esami, ma a condizione che la scuola diventi una cosa seria, cosa che francamente oggi non è.

Ecco perchè noi insistiamo su questa proposta che, ribadisco, non è nostra, ma di un gruppo di studiosi di tutte le tendenze che hanno condiviso la necessità di rendere chiara la distinzione fra scrutinio ed esame; finchè esiste l'esame di maturità, è questo che deve decidere e non si può e non si deve fare un'assurda duplicazione, fra l'altro utilizzabile anche per chiarissime discriminazioni politiche perchè è molto facile, ad un certo punto, dire: non presentiamo una determinata persona all'esame di maturità perchè ci ha dato noia durante l'anno.

È necessario invece da una parte che l'esame di maturità sia il più possibile serio, e dall'altra che sia evitata una duplicazione soltanto sciocca o repressiva.

FALCUCCI. Mi consenta di dirle, senatore Codignola, che condividendo le sue preoccupazioni in ordine ad un impegno di serietà della scuola, non posso non rilevare la contraddittorietà del suo discorso.

Le sue intenzioni senza dubbio sono condivise da me e da noi tutti, ma mi pare che il discorso non sia appropriato alla circo-

stanza; non si tratta qui di un doppio binario (da un canto la valutazione del consiglio di classe e dall'altro lo scrutinio di esame); se non ricordo male lo spirito dell'attuale concezione dell'esame di maturità, occorre vedere in queste due fasi, due momenti di un solo processo, ciascuno con una sua logica. Se l'esame di maturità fosse la ripetizione di tutte le discipline, lei avrebbe ragione, ma poichè l'esame di maturità così come è stato modificato in questi ultimi anni è limitato solo ad alcune materie...

CODIGNOLA. È un vero e proprio rotolìo successivo!

FALCUCCI. Mi consenta di sviluppare il mio ragionamento; non voglio fare un giudizio di merito e stabilire se sia meglio o peggio avere circoscritte il numero delle materie: lei non ha proposto di sostituire allo scrutinio del consiglio di classe ed all'esame di maturità circoscritto a quattro materie, un esame su tutte le materie; se lei avesse proposto questo, non avrei nulla da eccepire, dal punto di vista logico. Ma lei non ha proposto, insieme con la soppressione degli scrutini e dell'ammissione, che l'esame di maturità venga esteso nuovamente a tutte le materie: la maturità pertanto resterebbe sempre limitata ad un numero circoscritto di materie. È qui che mi pare di dover constatare una certa contraddizione.

Procediamo per ipotesi. Se l'ipotesi è dell'esame di maturità circoscritto ad un numero limitato di discipline, il vaglio del consiglio di classe è un momento integrativo del processo d'esame, e il fatto che le esclusioni siano limitate all'1 per cento ha una sua logica (in qualsiasi tipo di organizzazione scolastica basata sulla concezione dell'esame si verificherebbe un simile fenomeno, perchè non è pensabile, anzi è assolutamente inimmaginabile che, a conclusione del loro *curriculum* degli studi, giungano numerosi ragazzi con lacune così gravi da non consigliare l'ammissione agli esami)...

CODIGNOLA. Ma come spiega, senatrice Falcucci, che siano arrivati alla terza liceo, che siano arrivati fino a questo

punto con certe lacune? Cerchi di spiegar-melo!

FALCUCCI. Evidentemente ci possono anche essere circostanze soggettive, dei periodi in cui per ragioni più o meno valide un ragazzo non è in grado di svolgere un determinato ordine di studi; ma si tratta sempre di situazioni che, quale che sia la percentuale, quale che sia la scuola, quale che sia il tipo d'esame, non possono che essere limitate; mi spaventerei se la percentuale fosse più alta, e trovo anzi la percentuale al di sotto dell'uno per cento assolutamente normale.

Comunque, se l'esame di maturità resta circoscritto ad alcune discipline, non possiamo eliminare la fase del consiglio di classe: una valutazione globale su tutto l'ordine degli studi compiuti, ci deve essere e la fa il consiglio di classe; noi abbiamo adottato poi il criterio di far seguire, alla valutazione, una ulteriore valutazione limitata ad alcune materie.

Naturalmente può essere fatto anche un discorso alternativo. Ma allora va fatto con coerenza in questi termini: sostituiamo all'attuale esame di maturità, quello della situazione precedente, cioè l'esame su tutte le discipline ed eliminiamo la valutazione del consiglio di classe e la possibilità di sbarramento.

CODIGNOLA. Ma chi si è mai sognato di eliminare la valutazione del consiglio di classe? Si vuole solo eliminare uno strumento comodo per escludere i giovani! Con un sei in condotta si risolvono tutti i problemi!

FALCUCCI. Senatore Codignola, se è questa la sua preoccupazione, allora si faccia una indagine sui voti di condotta...

CODIGNOLA. Anche!

FALCUCCI. Così stando le cose, lei proponga questa indagine; proponga una indagine sul come avviene la valutazione del consiglio di classe in ordine all'ammissione e qui lei potrebbe anche aver

ragione; se lei ha degli elementi che la portano ad una tale conclusione, lei è nel suo pieno diritto e nel suo pieno dovere di fare una siffatta valutazione.

Ma adesso noi stiamo affrontando il tema concettuale del modo di concepire l'esame di maturità per garantire la serietà degli studi; si tratta di un problema certamente da rivedere: con quali soluzioni è prematuro dire. Certo è che con l'attuale ordine degli studi, non può esserci altra alternativa: o ripristinare l'esame di maturità su tutte le materie, e allora può benissimo non esserci, quel giudizio di ammissione, perchè la valutazione complessiva su tutto l'ordine degli studi svolto sarà affidata alla commissione d'esame; o conservare l'esame di maturità circoscritto ad alcune materie, e in questo caso non possiamo sottrarre al consiglio di classe la valutazione complessiva sullo svolgimento del lavoro fatto.

Quindi non è appropriata la sua preoccupazione, che io — ripeto — rispetto e condivido circa la serietà maggiore della scuola, che in questo caso non mi pare nè coerente, nè opportunamente applicata.

CODIGNOLA. Mi si consenta di trattare ancora qualche altro punto. L'articolo 3 della legge vigente si riferisce alle condizioni di ammissione dei candidati privatisti: (quando si parla di candidati privatisti non ci si riferisce agli alunni delle scuole private legalmente riconosciute che hanno una normativa uguale a quella delle scuole statali) essi (secondo la norma in questione), « per le materie per le quali non è prevista una regolare prova di esame, saranno sottoposti dalla stessa commissione esaminatrice a prove orali integrative, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato è provvisto... ».

Ora, a parte la considerazione che queste prove orali integrative sono defatiganti, sia per i professori che per gli studenti, perchè spesso durano ore ed ore, la cosa più grave e per quanto riguarda l'istruzione tecnica inaccettabile, è che per i privatisti non esiste una prova pratica: per i privatisti degli istituti tecnici si farebbe solo una prova orale. Mi sembra evidente che dobbiamo modi-

ficare nel senso di stabilire che queste prove che i candidati privatisti debbono sostenere presso una scuola statale o legalmente riconosciuta prima di passare all'esame di maturità debbano essere prove scritte ed orali, almeno per quanto riguarda gli istituti tecnici.

Un altro elemento che ha dato luogo a gravissimi inconvenienti è la norma per cui il candidato privatista sostiene l'esame nell'istituto statale o pareggiato presso il quale ha presentato domanda. È inutile che vi dica che cosa è accaduto attraverso questa facultizzazione: i privatisti si sono affollati presso quegli istituti dove erano certi di ottenere un esito favorevole. È evidente, pertanto, che dobbiamo stabilire che il privatista dovrà presentarsi presso l'istituto di Stato che si trova più vicino alla sua abitazione: è l'unico sistema per assicurare una seria valutazione della preparazione dei candidati. Sono stati segnalati casi veramente mostruosi: si sa di istituti legalmente riconosciuti che hanno fatto commercio degli esami assicurando a tutti i privatisti il riconoscimento favorevole attraverso prove orali e l'ammissione all'esame di maturità senza nessuna possibilità di controllo.

Chiediamo, quindi, che sia stabilito per legge che il privatista possa presentarsi solo dinanzi a un « giudice naturale », cioè negli istituti, statali o legalmente riconosciuti nell'area della sua residenza.

**G E R M A N Ò .** Può accadere quello che si verifica per la licenza media: la creazione di una residenza di comodo.

**C O D I G N O L A .** Qualsiasi forma può essere giusta (anche il sorteggio) ma non il sistema attuale.

Per quanto riguarda l'emendamento relativo alla opportunità di elevare al diciannovesimo anno l'età necessaria per l'ammissione all'esame di maturità da parte dei candidati privatisti ho già ampiamente espresso il mio pensiero (e del resto la Commissione si è già pronunciata).

Un'ultima osservazione riguarda l'articolo 6 del decreto-legge n. 9 del 1969. L'articolo 6 usa una formula molto vaga circa il col-

loquio: « Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti essenziali di due materie scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione tra quattro » eccetera.

In primo luogo non si fa nessun riferimento alle prove scritte, cioè alla discussione delle prove scritte e, nel caso si tratti di prova grafica o scrittografica, nessun riferimento ai concetti fondamentali della materia oggetto di questa prova scritta o scrittografica. È inutile dire che non basta fare una prova grafica, ma occorre dare dimostrazione di avere i concetti connessi con questa prova grafica. Inoltre, soprattutto questa concezione dei « concetti essenziali » ha dato luogo ad una infinità di vertenze, perchè vi sono stati studenti che hanno contestato che si trattasse effettivamente di « concetti essenziali »: chi stabilisce quali sono i « concetti essenziali »?

Occorre trovare, evidentemente, una diversa normativa. La « commissione permanente » proporrebbe in primo luogo che il colloquio comprenda la discussione degli elaborati e, limitatamente alla seconda prova scritta, grafica o scrittografica, dei concetti fondamentali della materia oggetto della prova stessa. Di « concetti fondamentali » si parlerebbe ancora, ma in connessione con la prova scritta; mentre per quanto concerne le prove orali si propone che esse vertano sulle « conoscenze fondamentali », indispensabili al loro pieno intendimento, attinenti ad almeno due materie.

Non sono del tutto persuaso di queste formulazioni fatte dalla « commissione permanente » perchè anch'esse non appaiono sempre rigorose, tuttavia mi sembra sia importante soprattutto la parte relativa al colloquio sugli elaborati: non c'è dubbio che un colloquio, fra candidato e commissione, su ciò che è stato scritto, è molto importante.

L'articolo 6 del decreto-legge n. 9 del 1969 va riveduto — ripeto — nel suo complesso, perchè — come altri, del resto — ha dato luogo ad una infinità di contestazioni.

**P R E S I D E N T E .** Lei intende proporre formalmente degli emendamenti oppure aprire solo un discorso?

C O D I G N O L A . Desidererei prima conoscere il parere della Commissione a questo riguardo. Poc'anzi la senatrice Falcucci ha espresso un'avviso contrastante rispetto ad un mio primo emendamento: se c'è contrarietà da parte della maggioranza è perfettamente inutile che presenti formalmente altri emendamenti.

P R E S I D E N T E . Il problema è di tanta importanza e delicatezza: deve essere affrontato in questa sede?

C O D I G N O L A . Non saprei in quale altra sede affrontarlo!

P R E S I D E N T E . Non si può discoscendere che siamo alla fine della discussione...

C O D I G N O L A . Siamo in sede di discussione dell'articolo relativo all'esame di maturità.

P R E S I D E N T E . Non faccio una questione di forma, ma di sostanza. È una materia sulla quale bisogna avere la possibilità di approfondire un discorso...

I A N N E L L I . Delle proposte che ha fatto qual è quella che le appare più interessante?

C O D I G N O L A . Il fatto che siamo ad ora avanzata fa diminuire il nostro interesse? Sono tutte e tre importanti.

F A L C U C C I . Se vogliamo discutere, facciamolo pure!

C O D I G N O L A . Possiamo rimandare al pomeriggio, a meno che non si preferisca dire, più semplicemente, che la maggioranza non è interessata a questi problemi!

Z A C C A R I , *relatore*. Sono problemi che interessano grandemente, su cui bisogna riflettere, senatore Codignola.

C O D I G N O L A . Non mi sento di approvare una proroga pura esemplice, praticamente senza discussione delle questioni di merito.

P R E S I D E N T E . Senatore Codignola, gli emendamenti vanno proposti a tempo opportuno, in modo che ne sia possibile un approfondimento.

C O D I G N O L A . Io pongo il problema. Se la commissione non è interessata a discuterne lo dica.

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. Onorevoli senatori, proporrei un breve rinvio dell'esame, per l'approfondimento dei nuovi temi sottoposti all'attenzione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione viene interrotta a questo punto; verrà ripresa nei primi giorni della prossima settimana per l'ulteriore esame degli eventuali emendamenti aggiuntivi all'articolo in discussione, di cui sono stati approvati, nel corso della presente seduta, sei commi, per i quali si provvederà nel frattempo al necessario coordinamento formale specie col testo del vigente decreto-legge n. 9 del 1969.

*(Così resta stabilito).*

M I S A S I , *ministro della pubblica istruzione*. Proporrei inoltre alla Commissione di formulare la richiesta per il trasferimento di sede del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Se nessuno domanda di parlare, la richiesta si intende formulata all'unanimità.

*(Così resta inteso).*

*La seduta termina alle ore 12,25.*